

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3509-A**

*Relazione orale*  
*Relatore CHIRILLI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 7 ottobre 2005

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005

**presentato dal Ministro per le politiche comunitarie  
di concerto col Ministro degli affari esteri  
col Ministro della giustizia  
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

*(V. Stampato Camera n. 5767)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2005*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 giugno 2005*

---

**INDICE**

## Relazioni:

- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	<i>Pag.</i>	3
- della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	9
- della 4 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	14
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	15
- della 6 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	18
- della 7 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	19
- della 8 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	20
- della 9 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	21
- della 10 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	22
- della 11 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	23
- della 12 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	24
- della 13 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	25
Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione . . . . .	»	26

**RELAZIONI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

**sul disegno di legge**

12 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni.

L'articolo 2 reca una modifica, in sé condivisibile, al comma 4 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11: tuttavia la modifica non si fa carico di risolvere un difetto di formulazione di quelle disposizioni. Infatti, anche nel testo così rinnovato il rispetto degli «altri principi e criteri direttivi» generali previsti dalla legge comunitaria per l'anno di riferimento potrebbe sembrare riferito alla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o comunque di un Ministro. È evidente, invece, che quella proposta è l'impulso usuale per l'adozione dei decreti legislativi, ma la lettura della disposizione in parte ne tradisce l'intento, cosicché appare opportuno, in sede di riformulazione del comma 4, chiarire in modo non equivoco tale dubbio, ad esempio posponendo al termine della disposizione la proposizione «nel rispetto degli altri principi e criteri generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento».

Gli articoli 3 e 4, nelle parti relative alla disciplina sanzionatoria, dovrebbero specificarne i principi e i criteri direttivi riguardanti le sanzioni per le infrazioni alle disposizioni dei decreti di attuazione delle norme comunitarie.

L'articolo 6 conferisce al Governo una delega per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di testi unici delle disposizioni vigenti di recepimento delle direttive comunitarie, a fini di coordinamento e con le sole modifiche necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

La legge comunitaria 2004 (n. 62 del 2005) contiene una disposizione pressoché identica, così come le precedenti leggi comunitarie 2003, 2002 e 2001.

In tema di fonti della produzione normativa, con particolare riguardo a quelle relative a materie in cui è rilevante, o addirittura prevalente, l'attuazione del diritto comunitario, negli ultimi anni si sono accumulate più disposizioni di legge, tutte di delegazione e con termine ancora non scaduto per l'emanazione di decreti legislativi.

La legge n. 131 del 2003 (cosiddetta «La Loggia»), conferisce al Governo una delega legislativa per la ricognizione dei principi fondamentali tratti dalle leggi vigenti nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (potestà concorrente Stato-Regioni).

La legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001), modificando il sistema di riassetto normativo mediante testi unici già previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, e ridefinendolo in termini di riassetto e codificazione (con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente), ha contestualmente conferito al Governo una serie di deleghe legislative da esercitare secondo i principi e criteri direttivi del nuovo articolo 20, in un certo numero di materie nelle quali interviene, a volte in misura considerevole, la normativa di attuazione del diritto comunitario: assicurazioni; incentivi alle attività produttive; prodotti alimentari; tutela dei consumatori; metrologia legale; internazionalizzazione delle imprese; società dell'informazione. Vi è compresa anche la materia della sicurezza del lavoro, che però è esclusa da quelle oggetto di possibile testo unico ai sensi delle leggi e del disegno di legge comunitaria. Nella stessa legge n. 229 del 2003, una delega specifica per il riassetto normativo è prevista proprio in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ma in tale sede non si tiene conto espressamente delle esigenze derivanti dal riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi del nuovo articolo 117 della Costituzione.

La legge 15 dicembre 2004, n. 308, conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative, anche mediante la redazione di testi unici, in tema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, gestione delle aree protette, gestione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna, tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. A integrazione della delega, si prevede che i decreti legislativi devono essere elaborati nel rispetto, tra l'altro, delle norme comunitarie e delle attribuzioni delle Regioni, come definite dall'articolo 117 della Costituzione.

La legge 4 febbraio 2005, n. 11, determina i contenuti della legge comunitaria annuale prevedendo che vi siano incluse, tra l'altro, disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Sono in corso di esame in Parlamento, e in fase di avanzata elaborazione alcuni progetti di legge che a loro volta incidono sulle questioni in esame.

In particolare, il disegno di legge atto Senato n. 3186 e atto Camera n. 5864, all'articolo 15 reca una serie di misure per riordinare gli strumenti disponibili in tema di riassetto normativo, integrate da una clausola generale di abrogazione delle leggi anteriori al 1970, a certe condizioni e con alcune eccezioni, tra cui quella relativa a disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria: va notato che proprio le disposizioni escluse dall'abrogazione generale, a loro volta formano oggetto di un intervento di riassetto, al solito articolato per materie.

La sommaria rassegna delle disposizioni legislative vigenti (o in via di approvazione) sulle fonti di produzione normativa, rivela l'opportunità di definire un quadro di riferimento coerente per la sistemazione delle norme derivate dal diritto comunitario, tenendo conto della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tracciata dall'articolo 117 della Costituzione.

(Estensore: BONGIORNO)

### **su emendamenti**

26 luglio 2005

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

non ostativo sull'emendamento 3.0.1, osservando, tuttavia, come appaia opportuno integrare i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà attenersi con riferimento alla disciplina delle sanzioni penali;

non ostativo sull'emendamento 5.0.1, invitando, tuttavia, a valutare l'opportunità di demandare a una fonte regolamentare (peraltro in assenza di indicazione sul tipo di regolamento) l'individuazione dei requisiti minimi in materia di formazione per la gente di mare; detta disciplina, infatti, deve ritenersi riconducibile alla materia professioni e non a quella, di competenza residuale regionale, relativa alla formazione professionale: la determinazione dei requisiti minimi, pertanto, va ricondotta alla deter-

minazione di principi fondamentali in materia di professioni e dovrebbe, conseguentemente, trovare disciplina in una fonte di rango primario;

non ostativo sull'emendamento 7.1, osservando, peraltro, come il suo comma 1 provveda a modificare con norma di rango primario una fonte regolamentare e invitando a una riformulazione del comma 2, che distingue più chiaramente l'oggetto di delega dai principi e criteri per il suo esercizio;

non ostativo sull'emendamento 12.0.1, segnalando l'esigenza di integrare il richiamo all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con l'indicazione del comma che individua il tipo di regolamento e invitando, comunque, a valutare l'opportunità di demandare a una fonte regolamentare l'istituzione di una Agenzia con le competenze indicate: in ogni caso, si segnala l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali nell'ambito dell'adozione del provvedimento di cui si tratta, in considerazione dell'impatto che le funzioni dell'istituenda Agenzia potranno avere su ambiti, quali quelli dell'agricoltura e della ricerca scientifica, anche di competenza regionale;

non ostativo sull'emendamento 12.0.2, segnalando l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle autonomie territoriali, attraverso la Conferenza unificata, potendo la disposizione in esame presentare profili di rilievo in una materia, come quella dell'agricoltura, di competenza regionale, e incidendo la medesima disposizione sull'autonomia organizzativa degli enti locali;

non ostativo sull'emendamento 15.0.4, segnalando tuttavia come il comma 2 preveda la modifica con norma di rango primario di disposizioni che, nel testo unico che si intende modificare, hanno valore regolamentare;

non ostativo sui restanti emendamenti.

(Estensore: MAGNALBÒ)

### su emendamenti

14 settembre 2005

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, richiamato il parere espresso lo scorso 26 luglio, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull'emendamento 3.0.1 (testo 2), osservando tuttavia come appaia opportuno integrare i principi e criteri direttivi cui

il legislatore delegato dovrà attenersi con riferimento alla disciplina delle sanzioni penali;

parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), invitando tuttavia a valutare l'opportunità di demandare a una fonte regolamentare (peraltro in assenza di indicazione sul tipo di regolamento) l'individuazione dei requisiti minimi in materia di formazione per la gente di mare; detta disciplina, infatti, deve ritenersi riconducibile alla materia professioni e non a quella, di competenza residuale regionale, relativa alla formazione professionale; la determinazione dei requisiti minimi, pertanto, va ricondotta alla determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni e dovrebbe, conseguentemente, trovare disciplina in una fonte di rango primario;

parere non ostativo sull'emendamento 15.0.4 (testo 2), segnalando tuttavia come il comma 2 preveda la modifica, con norma di rango primario, di disposizioni che, nel testo unico che si intende modificare, hanno valore regolamentare;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

(Estensore: MAGNALBÒ)

### su emendamenti

21 settembre 2005

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, richiamato il parere espresso lo scorso 14 settembre, esprime, per quanto di competenza, il seguente parere:

parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 3), invitando tuttavia a valutare l'opportunità di demandare a una fonte regolamentare l'individuazione dei requisiti minimi in materia di formazione per la gente di mare; detta disciplina, infatti, deve ritenersi riconducibile alla materia professioni e non a quella, di competenza residuale regionale, relativa alla formazione professionale; la determinazione dei requisiti minimi, pertanto, va ricondotta alla determinazione di principi fondamentali in materia di professioni e dovrebbe, conseguentemente, trovare disciplina in una fonte di rango primario;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

(Estensore: FALCIER)

**su emendamenti**

27 settembre 2005

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sul subemendamento 5.0.1 (testo 3)/1, richiamando tuttavia le osservazioni già formulate – da ultimo nel parere reso lo scorso 21 settembre – con riferimento all'emendamento 5.0.1 (testo 3) cui esso si riferisce, e rilevando inoltre come appaia incongrua la qualificazione dei principi individuati dal medesimo subemendamento come principi e criteri direttivi, richiamando tale dizione l'istituto della delega legislativa, mentre l'emendamento 5.0.3 (testo 3) demanda la disciplina in questione a una fonte regolamentare;

parere non ostativo sull'emendamento 14.0.2 e sul relativo subemendamento 14.0.2/1, osservando tuttavia come tali proposte incidano, l'una proponendo l'abrogazione parziale, l'altra modificandola, su disposizioni di rango regolamentare;

parere non ostativo sul subemendamento 1.All.B.7 (testo 2)/1.



**RELAZIONI DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(Estensore: TIRELLI)

**sul disegno di legge**

14 settembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni.

A. Con riferimento all'articolo 1, comma 3 si osserva con favore come risulti ormai consolidata la previsione per la quale sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari anche gli schemi di decreti legislativi di attuazione di direttive comprese nell'allegato A, se contenenti sanzioni penali, previsione introdotta nella comunitaria per il 2001, in accoglimento del parere della Commissione giustizia. Nella stessa direzione il comma 9 dell'articolo 1 ripropone la previsione introdotta per la prima volta con il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 (Legge comunitaria 2004) con la quale si prevede il meccanismo del cosiddetto doppio parere per l'ipotesi in cui, nell'esercizio della delega contenuta nella comunitaria il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari in materia di sanzioni penali. Al riguardo, peraltro, solo ai fini di una più scorrevole lettura della disposizione, si suggerisce, eventualmente anche in sede di coordinamento, di inserire nel citato comma 9 dopo le parole «Senato della Repubblica» le altre «per il parere definitivo». Si tratta di un intervento di carattere puramente formale, che assicura peraltro la conformità del testo in esame con la disposizione attualmente vigente.

B. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), si osserva quanto segue:

ancora una volta, così come già in occasione delle leggi comunitarie per il 2001, per il 2002, per il 2003 e per il 2004, l'attenzione della Commissione è rivolta ai principi e criteri direttivi della delega contenuti in particolare nella lettera c), comma 1, dell'articolo 3.

1. La norma riproduce, in maniera sostanzialmente pedissequa rispetto alle precedenti leggi comunitarie, le disposizioni riguardanti i criteri e i principi cui dovranno essere informati, in materia di sanzioni (penali ed amministrative), gli emanandi decreti legislativi tesi a dare attuazione alle direttive comunitarie espressamente indicate nella legge stessa. Si ripropongono quindi le medesime osservazioni già formulate in occasione delle precedenti comunitarie e non recepite. Al riguardo, si ricorda ancora una volta che la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 53 del 12/28 febbraio 1997, ebbe a soffermarsi sulla «qualità» delle disposizioni legislative, in materia sanzionatoria, contenute nelle leggi comunitarie. In quell'occasione la Corte ebbe ad esprimere con chiarezza «l'auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e di certezza, criteri configurati in modo più preciso». Sulla questione, la Corte costituzionale è poi nuovamente tornata (sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49), rinnovando l'auspicio sia per le sanzioni penali, che esigono il massimo di chiarezza e certezza, ma anche in relazione alle sanzioni amministrative (che – pur determinando un oggettivo minor grado di afflittività – devono anch'esse rispondere al principio di legalità), che il legislatore sia più rigoroso nell'individuazione e nella determinazione inequivoca dei criteri della delega, affermando che gli stessi devono essere necessariamente precisi e vanno rigorosamente interpretati dal soggetto delegato. Sembra invero che anche le previsioni, ora contenute nella legge comunitaria 2005 in esame, non sfuggano – in ragione della loro genericità – ai sopra ricordati argomenti di censura svolti dalla Corte costituzionale. Al riguardo, a fronte dei ripetuti richiami della Corte costituzionale, si sottolineano l'assoluta inopportunità e i rischi che potrebbero derivare dal mantenimento dell'attuale formulazione del disposto in esame. Le considerazioni che precedono valgono anche per la previsione di cui all'articolo 4 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie, facendo la stessa rinvio alla citata lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3.

2. La disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 si apre con l'espressione «salva l'applicazione delle norme penali vigenti». Tale formula ha però suscitato alcune incertezze nella concreta esperienza di esercizio della delega in questione. Il disposto richiamato infatti implica che l'esercizio della delega non può legittimare un intervento abrogativo o di deroga delle norme penali vigenti, e però sarebbe forse opportuno esplicitare che, conformemente ai principi generali, ai fatti ai quali si applicano le disposizioni penali già vigenti continuano ad applicarsi soltanto queste disposizioni, senza che alle stesse debbano aggiungersi sanzioni amministrative o che, invece, sul piano strettamente penalistico, possano adottarsi soluzioni tali da configurare un concorso formale di reati. In questa prospettiva potrebbe prendersi in considerazione l'ipotesi di sostituire l'espressione testé menzionata con altre che appaiono preferibili, quali ad esempio «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti» ovvero

«salva l'applicazione delle sole norme penali vigenti ai fatti dalle stesse previsti».

3. Sempre in merito all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), si osserva che l'attuale formulazione non pare tener conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 274 del 2000 che ha introdotto la competenza penale del giudice di pace. In altri termini, la lettera della delega non consente al legislatore delegato di configurare nuove ipotesi di reato da attribuire alla competenza penale del giudice di pace, prevedendo relativamente ad esse i nuovi tipi di sanzione introdotte con il citato decreto legislativo n. 274 del 2000 (si tratta in particolare dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità previsti dagli articoli 53 e 54 del predetto decreto legislativo). La formulazione del testo in esame non sembra, per il vero, opportuna in considerazione del mutato assetto normativo in materia sanzionatoria e sarebbe pertanto auspicabile un intervento modificativo sul punto.

4. All'articolo 3, comma 1, lettera *c*), ultimo capoverso, inoltre si legge: «In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi». La formulazione della disposizione, in particolare l'*incipit* «In ogni caso», sembrerebbe consentire una duplice lettura della norma. Non è chiaro infatti se la richiamata prescrizione - che impone l'introduzione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate - possa consentire, in presenza di violazioni omogenee e di pari offensività, anche il superamento dei limiti edittali indicati nella prima parte dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge ovvero se, sempre per le sanzioni penali ed amministrative da introdurre, si tratti semplicemente di un'ulteriore specificazione dei criteri della delega che conseguentemente dovrà esercitarsi pur sempre nel rispetto dei limiti edittali fissati dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera *c*). La prima interpretazione, pur avendo un autorevole avallo in un passaggio della citata sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1997, suscita però perplessità in quanto amplia in modo rilevante, consentendo teoricamente la previsione di sanzioni penali di qualsiasi entità, la possibilità di intervento del legislatore delegato, in un ambito - quello appunto delle sanzioni penali - nel quale invece deve ritenersi indispensabile un diretto coinvolgimento del Parlamento quando si tratta di effettuare scelte che possono incidere in modo anche assai significativo sulla libertà dei cittadini. Per di più l'intervento del legislatore delegato avviene sulla base di un parametro (quello dell'omogeneità della violazione e della pari offensività) che, per lo meno in taluni casi, potrebbe risultare estremamente opinabile e comunque richiede valutazioni che - si ripete - sarebbe opportuno ed auspicabile venissero riservate al Parlamento. Sembrerebbe pertanto necessario, sul punto in questione, un intervento modificativo nel senso di escludere la possibilità dell'interpretazione a cui si è fatto da ultimo riferimento.

5. Ancora in merito alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), va segnalata l'opportunità di prevedere un criterio di delega

che valga a scongiurare il rischio che la disposizione in esame possa consentire l'adozione di decreti legislativi delegati che, muovendo inevitabilmente da una prospettiva di carattere settoriale, potrebbero determinare fenomeni di «ripenalizzazione» di materie che sono state oggetto di alcuni provvedimenti di depenalizzazione di carattere generale adottati negli ultimi due decenni.

C. Infine, in ordine all'articolo 15, si sottolinea sia la assoluta genericità, sia l'asistemacità della previsione contenuta nel comma 3, lettera c), nella parte in cui si fa riferimento ad una responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi che non risulta configurabile in alcun modo alla luce dei principi generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689, non potendo inoltre in tale ambito trovare applicazione il sistema delineato nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attinente alla responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla commissione di illeciti penali nell'interesse dei medesimi. La previsione richiamata – facendo riferimento anche al diritto di regresso dell'ente verso i responsabili persone fisiche – potrebbe anche essere interpretata come un puro e semplice richiamo alla responsabilità solidale dell'ente prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 689 del 1981, ma in tal caso tale previsione risulterebbe del tutto superflua.

Si raccomanda, pertanto, in via principale, che sia provveduto all'esplicito richiamo delle singole disposizioni, contenute nelle direttive comunitarie oggetto di recepimento e precedenti condotte penalmente o amministrativamente sanzionabili in sede di esercizio della delega, e alla conseguente indicazione di puntuali criteri ed indirizzi di delega in relazione alle relative sanzioni da introdurre nell'ordinamento.

In via subordinata la relazione favorevole della Commissione è comunque condizionata al recepimento delle seguenti proposte:

di modificare l'ultimo capoverso dell'articolo 3, comma 1, lettera c) – al fine di risolvere l'incertezza interpretativa sollevata al punto 5 – come segue: «Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.»;

di inserire all'articolo 3, comma 1, lettera c) – con riferimento al rilievo di cui al punto 4 – dopo le parole «danno di particolare gravità» le altre «Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace.»;

di inserire all'articolo 3, comma 1, lettera c) – con riferimento all'esigenza ampiamente avvertita, e alla quale si è sopra fatto riferimento, di limitare il più possibile il ricorso allo strumento penale – dopo le parole «interessi diversi da quelli sopra indicati» le altre «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata, rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto».

**su emendamenti**

27 settembre 2005

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, sottolineando in particolare come gli emendamenti all'articolo 3 recepiscano le indicazioni contenute nella relazione della Commissione sul disegno di legge. Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.5 ritenendosi incongruo e non chiaro il modo in cui lo stesso modifica il comma 9 dell'articolo 1.

In ordine all'emendamento 3.0.1 (testo 2), la Commissione esprime parere di nulla osta, suggerendo peraltro di sostituire le parole: «fatte salve le norme penali vigenti» con le altre: «, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti,» - coerentemente a quanto già osservato in sede di relazione - e rappresentando inoltre la necessità di precisare i principi e criteri direttivi di delega per le sanzioni penali, risultando questi del tutto carenti. A tal fine si propone di inserire dopo il comma 2 dell'emendamento in questione il seguente: «2-bis. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformeranno ai principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera c)». Infine con riferimento all'espressione: «violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti» di cui al comma 1 del citato emendamento 3.0.1 (testo 2), se ne suggerisce la sostituzione con l'altra: «violazioni di disposizioni dei regolamenti» essendo il termine «accertate» del tutto pleonastico e quindi fuorviante nel contesto in questione.

La Commissione esprime, da ultimo, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

**RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(DIFESA)

(Estensore: MANZELLA)

14 settembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, rileva innanzitutto che la competenza della Commissione è circoscritta all'articolo 7, riguardante la disciplina del traffico degli esplosivi.

Quanto al contenuto, la valutazione è positiva. Si invita, comunque, la Commissione di merito a considerare l'opportunità che l'Italia stili in materia un piano che recepisca e ampli le previsioni di cui al citato articolo 7, anticipando le misure che la Commissione europea ha proposto per migliorare la sicurezza in materia, sia con riferimento ad alcuni concimi adoperati in agricoltura, come il nitrato di ammonio, spesso usato dai terroristi per il confezionamento di ordigni, sia con riferimento al problema della tracciabilità degli esplosivi stessi e della sicurezza delle imprese che li confezionano, li stoccano e li commerciano.

**RELAZIONI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FASOLINO)

**sul disegno di legge**

27 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, osservando l'esigenza che la relazione illustrativa relativa al prossimo disegno di legge comunitaria annuale rechi informazioni di dettaglio sull'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, richiamata all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del disegno di legge in esame, destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi comunitari, si esprime favorevolmente a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, all'articolo 6, dopo le parole: «ad adottare,» siano inserite le altre: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

(Estensore: FASOLINO)

**su emendamenti**

27 luglio 2005

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 7 a 15 del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione della proposta 7.1, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Estensore: FRANCO Paolo)

### su emendamenti

28 luglio 2005

La Commissione, esaminati i restanti emendamenti relativi agli articoli da 1 a 6 ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle seguenti proposte in relazione alle quali il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

in relazione all'emendamento 1.All.A.1, la direttiva 2004/9/CE sia inserita nell'allegato B, nonché indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo;

in relazione all'emendamento 1.All.A.2, la direttiva 2004/27/CE sia inserita nell'allegato B, nonché indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo;

in relazione all'emendamento 1.All.A.4, le direttive 2004/49/CE e 2004/50/CE siano inserite nell'allegato B, nonché indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo;

all'emendamento 6.0.1, al comma 2, dopo le parole: «può emanare» siano inserite le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

(Estensore: Nocco)

### su emendamenti

28 luglio 2005

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.0.1 (testo 2), 5.0.1 (testo 2), 6.0.1 (testo 2), 15.0.2 (testo 2), 15.0.3 (testo 2), 15.0.4 (testo 2), 15.0.5 (testo 2) e 15.0.6 (testo 2), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 6.0.1 (testo 2), sul quale il parere non ostativo è reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2, dopo le parole: «può emanare» siano inserite le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».



(Estensore: Nocco)

**su emendamenti**

28 settembre 2005

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.All.A.4 (testo 2), 1.All.B.7 (testo 2), 1.All.B.7 (testo 2)/1, 5.0.1 (testo 3), 5.0.1 (testo 3)/1, 5.0.1 (testo 3)/2, 15.0.5 (testo 3), 14.0.2 e 14.0.2/1 al disegno di legge, esprime per quanto di competenza parre di nulla osta, ad eccezione della proposta 5.0.1 (testo 3)/1 limitatamente alla lettera *d*), sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e delle seguenti proposte in merito alle quali il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che:

in relazione all'emendamento 1.All.A.4 (testo 2), la direttiva 2005/28/CE sia inserita nell'allegato B nonché indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo;

in relazione all'emendamento 1.All.B.7 (testo 2), le direttive 2004/49/CE e 2004/50/CE siano anche indicate nell'articolo 1, comma 4, primo periodo.

**RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: GIRFATTI)

20 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva per quanto di competenza una relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

In tema di tutela del risparmio, la tematica del prospetto informativo da pubblicare per l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, assume un rilievo particolare. L'attuazione della direttiva comunitaria 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in tale materia è recata dalla disposizione di delega al Governo di cui all'articolo 12 del disegno di legge n. 3328, nel testo approvato dalle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> e all'esame dell'Assemblea. Si tratta di una disciplina coerente e completa, che rischia però di essere definitivamente approvata ben oltre il termine assegnato dalla normativa comunitaria per il recepimento nell'ordinamento nazionale, e comunque con grave ritardo rispetto alle aspettative degli operatori e rispetto ai compiti assegnati alla CONSOB (pur in grado attualmente di disciplinare, per quanto possibile e compatibilmente con la legislazione vigente, alcuni degli aspetti secondari della disciplina del citato prospetto informativo).

Il disegno di legge n. 3509 non prevede la delega attuativa della citata direttiva sul prospetto informativo: anche in considerazione della prevedibile differenza di tempi di esame dei due disegni di legge, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire nel testo del disegno di legge le disposizioni recate dall'articolo 12 del disegno di legge n. 3328, nel testo approvato dalle Commissioni riunite.

**RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: ASCIUTTI)

13 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge

preso atto che esso è finalizzato a dare adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea attraverso la previsione di una delega nei confronti dell'Esecutivo per l'adozione di decreti legislativi volti a dare attuazione alle direttive elencate negli allegati A e B,

rilevando con favore:

– l'estensione (recata all'articolo 10) dell'ambito di applicabilità della vigente disciplina in tema di riconoscimento di titoli e certificazioni comunitarie, che al momento è limitata a specifici settori, anche al fine di dar seguito alle determinazioni assunte dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,

– le modifiche (introdotte dall'articolo 11) alla disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, recata agli articoli 379 e 380 del testo unico in materia di istruzione, che sono dirette ad estendere la facoltà di attivare le procedure per la dichiarazione di equipollenza di un titolo di studio, conseguito nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media, a tutti i cittadini appartenenti all'Unione europea, allo Spazio economico europeo e alla Confederazione elvetica,

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

(Estensore: CHIRILLI)

19 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(Estensore: MINARDO)

14 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge:

preso atto dell'obbligo di adeguare l'ordinamento interno al diritto comunitario, adempiendo agli obblighi derivanti dall'appartenza all'Unione europea;

considerato che le direttive di interesse per i profili di competenza della Commissione sono individuate nella relazione governativa al disegno di legge, in quanto da attuare in via amministrativa;

rilevato che alcune di esse insistono su aspetti di notevole importanza per il settore agricolo e agroalimentare, quali l'alimentazione, in riferimento all'utilizzo degli additivi e degli edulcoranti, nonché i profili concernenti sia il controllo sia la certificazione dei vegetali e prodotti vegetali, nonché infine l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di autorizzazione per i prodotti fitosanitari;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore: D'IPPOLITO)

13 luglio 2005

La Commissione,

preso atto che un numero limitato di atti comunitari recepiti attraverso il disegno di legge comunitaria per il 2005 riguarda la competenza diretta della Commissione;

considerato, in particolare, che la decisione C (2004) 4746, di cui all'articolo 13, riguardante il regime fiscale agevolato per le spese di partecipazione delle imprese ad eventi fieristici all'estero, prevede il rimborso degli aiuti già indebitamente riconosciuti;

valutata positivamente la disposizione volta a non applicare tale decisione alle piccole e medie imprese che abbiano sostenuto spese per la partecipazione espositiva dei prodotti in fiere all'estero rispettando le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001;

delibera di riferire favorevolmente.

**RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: MORRA)

12 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

all'articolo 15 il ricorso alla tecnica della novella della precedente legge comunitaria appare improprio e non giustificato da motivazioni che possano desumersi dal testo stesso o da altri elementi disponibili;

sempre con riferimento all'articolo 15, nell'ambito dell'obiettivo di realizzare un sistema integrato della previdenza complementare, anche attraverso la rimozione degli ostacoli agli investimenti dei fondi pensionistici, occorre assicurare che, in sede di recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, si tenga conto comunque della diversa natura dei fondi pensione;

poiché lo stesso articolo 15 ha ad oggetto il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, si osserva che sarebbe opportuno, da parte del Governo, verificare, in sede di adozione del decreto legislativo recante disposizioni in materia di previdenza integrativa, di attuazione della delega conferita dalla legge n. 243 del 2004, attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che lo stesso rechi norme, per quanto possibile, compatibili con la citata direttiva comunitaria e con i criteri ed i principi di delega aggiuntivi, di cui allo stesso articolo 15;

si raccomanda che l'atto di recepimento della direttiva 2004/40/CE, recante prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) sia adottato in forma di novella al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, al fine di salvaguardare l'omogeneità della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

**RELAZIONE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(IGIENE E SANITÀ)**

(Estensore: TREDESE)

11 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.



**RELAZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: SCOTTI)

13 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza,

relazione favorevole, con la seguente osservazione:

appare opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate, acquisendone eventualmente il parere in sede di Conferenza unificata, per quanto riguarda l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui all'allegato B.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

## Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

## Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/123/CE, 2004/36/CE, 2004/54/CE, 2004/80/CE, 2004/81/CE, 2004/83/CE, 2004/113/CE e 2005/19/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con la procedura

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine **per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano** nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/123/CE, **2004/9/CE**, 2004/36/CE, **2004/49/CE**, **2004/50/CE**, 2004/54/CE, 2004/80/CE, 2004/81/CE, 2004/83/CE, 2004/113/CE, 2005/19/CE e **2005/28/CE** sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi **trenta** giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(*Modifica all'articolo 10 della legge  
4 febbraio 2005, n. 11*)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

«4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa».

Art. 3.

(*Principi e criteri direttivi generali  
della delega legislativa*)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Modifica all'articolo 10 della legge  
4 febbraio 2005, n. 11*)

*Identico*

Art. 3.

(*Principi e criteri direttivi generali  
della delega legislativa*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a centocinquantamila euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a centocinquanta euro e non superiore a centocinquantamila euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) **al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a centocinquantamila euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. **Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace.** La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a centocinquanta euro e non superiore a centocinquantamila euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

viste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a cinquanta milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. **Entro i limiti di pena sopra indicati** sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 4.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale)*

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informeranno ai seguenti principi e criteri direttivi:**

*a)* le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al beneficiario delle provvidenze;

*b)* le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

3. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera *c*).

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

Art. 5.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

#### Art. 5.

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 6.

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

*(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

#### **Art. 9.**

*(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.**

**3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/71/CE e delle relative misure di esecuzione, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi previste. I decreti legislativi sono inoltre adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:**

**a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;**

**b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;**

**c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. A tal fine anche la Banca d'Italia esercita i poteri indicati nel-**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**L'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2003/71/CE;**

**d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio a quella della direttiva 2003/71/CE;**

**e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;**

**f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:**

**1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;**

**2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;**

**g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;**

**h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole;**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;**

**l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;**

**m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;**

**n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:**

**1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;**

**2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;**

**3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;**

**4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;**

**o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**dei principi stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE;**

**p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di 100.000 euro e massimo di 2 milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 500.000 euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;**

**q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni;**

**r) fatte salve le specifiche ipotesi in cui la direttiva 2003/71/CE non è applicabile agli enti creditizi, differire, ove ritenuto necessario per motivi organizzativi e per esigenze operative dei soggetti obbligati, l'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte di strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto dagli stessi enti creditizi.**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 7.**

*(Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004)*

1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma:

1) le parole: «di qualsiasi genere» sono sostituite dalle seguenti: «di I<sup>a</sup>, II<sup>a</sup>, III<sup>a</sup>, IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> categoria, gruppo A e gruppo B.»;

2) dopo le parole: «dal Questore» sono inserite le seguenti: «, nonché materie esplodenti di V<sup>a</sup> categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità»;

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V<sup>a</sup> categoria, gruppo D e gruppo E».

**Art. 8.**

*(Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110)*

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «e dei giocattoli pirici» sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 10.**

*(Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004)*

*Identico*

**Art. 11.**

*(Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 9.**

*(Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)*

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.

**Art. 10.**

*(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)*

1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 12.**

*(Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)*

*Identico*

**Art. 13.**

*(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)*

1. *Identico.*

2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento.

Art. 11.

(*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 379, concernente la disciplina del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati:

1) le parole: «lavoratori italiani e loro congiunti emigrati», «lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati» e «lavoratori italiani o loro congiunti emigrati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica»;

2) le parole: «all'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato diverso dall'Italia»;

3) il comma 9 è abrogato;

b) l'articolo 380 è abrogato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento. **Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.**

Art. 14.

(*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*)

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, le parole: «l'emissione e» sono sostituite dalle seguenti: «l'emissione ovvero».

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque immette sul mercato ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.131 a euro 24.789 e del pagamento di una somma da euro 20 a euro 123 per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «da lire 4 milioni a lire 24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.032 a euro 12.394» e le parole: «da lire 20 mila a lire 120 mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10 a euro 61»; al secondo periodo, le parole: «lire 200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 103.291»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, ma privi delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, nonché delle indicazioni relative agli Stati membri dell'Unione europea o alla zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata, nonché delle informazioni relative ad eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291»;

*d)* al comma 3, le parole: «da lire 2 milioni a lire 12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.032 a euro 6.197»;

*e)* al comma 4, le parole: «da lire 5 milioni a lire 30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.582 a euro 15.493»;

*f)* al comma 5, le parole: «da lire 500 mila a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 1.549»;

*g)* al comma 6, le parole: «da lire 10 milioni a lire 60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.164 a euro 30.987».

**Art. 13.**

*(Attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004)*

1. In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 16.**

*(Attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

novembre 2003, n. 326, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della presente disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti comunque:

a) l'ammontare delle spese sostenute sulla base delle quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;

b) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a decorrere dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

Art. 14.

*(Modifica all'articolo 1 della legge  
18 aprile 2005, n. 62)*

1. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

*(Modifica all'articolo 1 della legge  
18 aprile 2005, n. 62)*

1. *Identico.*

**2. All'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis».**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

*(Introduzione dell'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

1. Alla legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. *(Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)*. - 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 18.

*(Modifica all'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)*

**1. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono abrogati.**

Art. 19.

*(Introduzione dell'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

*Identico*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attività e ai compiti di vigilanza, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:

1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l'attività;

2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere sancita la responsabilità degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il paga-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;

3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;

4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative;

5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste dall'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;

b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attività transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonché in materia di informazione agli aderenti;

c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra le suddette istituzioni;

d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede al coordinamento delle disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante i principi fondamentali in materia di forme pensionistiche complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### **Art. 20.**

*(Modifica al decreto legislativo  
13 gennaio 1999, n. 18)*

**1. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 97/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, è abrogato.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 21.**

*(Modifiche al decreto legislativo  
12 giugno 2003, n. 178)*

1. In esecuzione della procedura di infrazione 2003/5258 avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, sono abrogati l'articolo 6 e l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

**Art. 22.**

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54)*

1. Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L):

1) al comma 3, le parole: «ai figli di età minore» sono sostituite dalle seguenti: «ai figli di età inferiore ai ventuno anni»;

2) al comma 4, l'alinea del secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:»;

*b)* all'articolo 5 (R):

1) al comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro»;

2) al comma 3, lettera *d)*, secondo periodo, dopo le parole: «Detta prova è fornita» sono inserite le seguenti: «, nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*,»; dopo le parole: «con l'indicazione del relativo importo, ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*,» e le parole: «comprovante la disponibilità del reddito medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «attestante la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi è rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4) al comma 5, le parole: «, nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» sono soppresse;

c) all'articolo 6 (R):

1) al comma 1, dopo le parole: «L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio,» sono inserite le seguenti: «nonché svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 1,»;

2) al comma 5, le parole: «ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».

#### Art. 23.

*(Modifica al decreto legislativo  
20 febbraio 2004, n. 56)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

«s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;».

#### Art. 24.

*(Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C (2004) 3893)*

1. In attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo.**

**2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della disposizione di cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:**

**a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;**

**b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;**

**c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per ef-**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**fetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.**

**3. Entro sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.**

**4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, nonché l'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.**

**5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.**

**6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruita in relazione agli investimenti il cui importo non superi il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO A

(*Articolo 1, commi 1 e 3*)

2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

(Segue: *Testo proposto dalla commissione*)

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

**2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.**

*Identica.*

**2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.**

**2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.**

**2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.**

*Identica.*

**2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.**

**2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla commissione*)

**2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).**

**2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO B

(*Articolo 1, commi 1 e 3*)

2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

(Segue: *Testo proposto dalla commissione*)

## ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

**1998/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.**

**2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.**

*Identica.*

**2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).**

*Identica.*

*Identica.*

**2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).**

**2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.**

**2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.**

*Identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.



(Segue: *Testo proposto dalla commissione*)

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

**2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.**

*Identica.*

**2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla commissione*)

**ALLEGATO C**  
(*Articolo 7, comma 1*)

**2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.**

**2005/23/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.**

